

2^ CONFERENZA NAZIONALE
DELLA MOBILITÀ ELETTRICA

27-29

SETTEMBRE

Palazzo Lombardia, Milano

È TEMPO di RICARICA





COLONNINE ELETTRICHE I PRINCIPI DELLA NORMATIVA VIGENTE E I PROFILI FISCALI



Avvocato Emilio Sani

Cellulare: 3775556440

Email: e.sani@sazalex.com

LA NOZIONE DI SERVIZIO DI RICARICA



- PUNTO DI RICARICA È "UN'INTERFACCIA IN GRADO DI CARICARE UN VEICOLO ELETTRICO ALLA VOLTA O SOSTITUIRE LA BATTERIA DI UN VEICOLO ELETTRICO ALLA VOLTA" (ARTICOLO 2, COMMA 1 N. 3, DIRETTIVA 2014/94).
- PUNTO DI RICARICA O DI RIFORNIMENTO ACCESSIBILE AL PUBBLICO È "UN PUNTO DI RICARICA O DI RIFORNIMENTO PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE ALTERNATIVO CHE GARANTISCE, A LIVELLO DI UNIONE, UN ACCESSO NON DISCRIMINATORIO A TUTTI GLI UTENTI. L'ACCESSO NON DISCRIMINATORIO PUÒ COMPRENDERE CONDIZIONI DIVERSE DI AUTENTICAZIONE, USO E PAGAMENTO" (ARTICOLO 2, COMMA 1 N. 7, DIRETTIVA 2014/94).



IL PRINCIPIO DI LIBERO ACCESSO



- IL TRENTESIMO CONSIDERANDO LA DIRETTIVA 94/2014 STABILISCE CHE "LA CREAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI PUNTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI DOVREBBERO ESSERE ISPIRATI AI PRINCIPI DI UN MERCATO CONCORRENZIALE CON ACCESSO APERTO A TUTTE LE PARTI INTERESSATE NELLO SVILUPPO OVVERO NELL'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA".
- DA CIO' CONSEGUE
- NO ESCLUSIVE TERRITORIALI.
- NO CONTINGENTI SE NON PER GARANTIRE PAR CONDICIO.
- LIBERO USO SPAZI PRIVATI PER COLONNINE ANCHE APERTE AL PUBBLICO.
- <u>SI REGOLE ATTE A GARANTIRE LA PAR CONDICIO E IL RISPETTO DELLA DESTINAZIONE D'USO DEGLI SPAZI PUBBLICI PER USO SPAZI PUBBLICI.</u>
- SI REGOLE PER RISPETTO CODICE DELLA STRADA.

27-29 SETTEMBRE Palazzo Lombardia, Miland

LA RICARICA COME SERVIZIO E NON VENDITA C_M®



L'ARTICOLO 4, COMMA 8 DELLA DIRETTIVA 2014/94 STABILICE CHE:

 "GLI STATI MEMBRI ASSICURANO CHE GLI OPERATORI DEI PUNTI DI RICARICA ACCESSIBILI AL PUBBLICO SIANO LIBERI DI ACQUISTARE ENERGIA ELETTRICA DA QUALSIASI FORNITORE NELL'UNIONE, QUALORA QUESTI ACCETTI. GLI OPERATORI DEI PUNTI DI RICARICA SONO AUTÓRIZZATI A FORNIRE AI CLIENTI SERVIZI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU BASE CONTRATTUALE, ANCHE A NOME E PER CONTO DI ALTRI OPERATORI DI SERVIZI".

DA CIO' CONSEGUE CHE:

PRIMA L'OPERATORE DELLA RICARICA ACQUISTA ENERGIA **TRADER** *(CONTRATTO DI VENDITA)* O AUTOPRODUCE ENÈRGIA.

POI FORNISCE SERVIZIO DI RICARICA ALL'AUTOMOBILISTA (CONTRATTO SERVIZI).

LE RICADUTE DELLA QUALIFICAZIONE COME SERVIZIO



- IL CORRISPETTIVO PER LA RICARICA E' GRAVATO DELL'IVA COME PRESTAZIONE DI SERVIZI MA **NON SI APPLICANO AGLI AUTOMOBILISTI NE' LE ACCISE NE' LE TARIFFE E GLI ONERI CHE SONO INSERITI IN BOLLETTA** (CFR. Articolo 4, Comma 8 257/2016, Articolo 55 Comma 5, D. Lgs. 504/1995).
- ACCISE, TARIFFE E ONERI SONO APPLICATI AL GESTORE DELLA COLONNINA E FANNO SEMPLICEMENTE PARTE DEI COSTI GENERALI DI CUI IL GESTORE DEVE TENERE CONTO NELLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO.
- L'OPERATORE DELLE COLONNINE NON E' UN VENDITORE DI ENERGIA E QUINDI NON DEVE ESSERE ISCRITTO IN ALCUN SPECIFICO ALBO.

LA NON NECESSITA' DI UN CONTRATTO (ARTICOLO 4, COMMA 10, D. LGS 257/2016)



- TUTTI PUNTI DI RICARICA ACCESSIBILI AL PUBBLICO DEVONO PREVEDERE MODALITA' DI RICARICA SENZA NECESSITA' DI CONTRATTI.
- PER RENDERE EFFETTIVO QUESTO:
 - ✓ LE COLONNINE DEVONO ESSERE **ABILITATE A PAGAMENTO AUTOMATICO**.
 - CHI USA LA COLONNINA IN MODO EPISODICO SENZA CONTRATTO DEVE POTER OTTENERE I MEDESIMI DOCUMENTI FISCALI CHE SONO OTTENUTI IN PRESENZA DI CONTRATTO E QUINDI DOVREBBERO ESSERE ABILITATE MODALITA' DI INSERIMENTO PARTITA IVA E DATI FISCALI AL MOMENTO DELLA RICARICA PER OTTENERE FATTURA ELETTRONICA.



I PREZZI

(ARTICOLO 4, COMMA 10, DIRETTIVA 2014/94 E ARTICOLO, 4 COMMA 11, D. LGS. 257/2016)



- IL GESTORE DELLA COLONNINA <u>PUO' STABILIRE LIBERAMENTE IL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO</u> TENENDO CONTO SIA DEL TEMPO DI EROGAZIONE, SIA DI CRITERI FORFETTARI, SIA DELLA QUANTITA' EROGATA (*PURCHE' NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SULLA MISURA*) E PUO' ANCHE DECIDERE DI FORNIRE GRATUITAMENTE IL SERVIZIO.
- I PREZZI DEVONO PERO' ESSERE:
 - ✓ **RAGIONEVOLI** (NON SI PUO' APPROFITTARE DELL' ASSENZA DI ALTRE INFRASTRUTTURE NELLE VICINANZE).
 - ✓ TRASPARENTI E FACILMENTE E CHIARAMENTE COMPARABILI (NON DEVONO ESSERE LASCIATI A VALUTAZIONI DISCREZIONALI . UN DECRETO MINISTERIALE DOVRA' STABILIRE CRITERI).
 - ✓ **NON DISCRIMINATORI** (DA VALUTARE AD ESEMPIO SE SIANO VALIDE CLAUSOLE CHE STABILISCONO CONDIZIONI MOLTO PIU' ONEROSE PER CHI NON HA CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA CON SOCIETA' DEL GRUPPO O PER CHI NON HA SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO CON IL GESTORE).



LA TUTELA DEL CONSUMATORE



IL GESTORE DELLA COLONNINA NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI DOVRA' **ATTENERSI ALLE NORME DI TUTELA DEI CONSUMATORI**

(D. LGS 206/2005: PRATICHE COMMERCIALI, INDICAZIONE PREZZI, CLAUSOLE VESSATORIE).



I SISTEMI DI MISURA



• OGNI PUNTO DI RICARICA DEVE ESSERE DOTATO DI <u>CONTABILIZZATORE</u> <u>AZZERABILE CON IL QUALE L'OPERATORE POSSA RENDERE VISIBILI AGLI UTILIZZATORI DI VEICOLI ELETTRICI LE INFORMAZIONI RELATIVE AL SINGOLO SERVIZIO DI RICARICA (ARTICOLO 4, COMMA 8 257/2016).</u>

• TALE CONTABILIZZATORE DOVRA' COMUNQUE ESSERE CONFORME ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA IN MATERIA DI STRUMENTI DI MISURA (DIRETTIVA 2014/32).



LE TARIFFE ELETTRICHE APPLICABILI AGLI OPERATORI DI RICARICA



L'OPERATORE DI RICARICA APERTA AL PUBBLICO POTRA' OPTARE PER:

- ✓ LA TARIFFA ORDINARIA ALTRI USI OVE GLI ONERI E LE TARIFFE SONO IN PARTE IN MISURA FISSA E IN PARTE COMMISURATI AL CONSUMO.
- ✓ LA TARIFFA SPECIFICA PER LE COLONNINE DOVE NON SI PAGANO IMPORTI FISSI MA SOLO COMMISURATI AL CONSUMO.

SE LA COLONNINA LAVORA POCO CONVIENE LA TARIFFA SPECIFICA PER LE COLONNINE, ALTRIMENTI CONVIENE LA TARIFFA ALTRI USI.



LA RICARICA DOMESTICA



UN PRIVATO CHE COMPRA UNA AUTOMOBILE ELETTRICA PUO' OPTARE PER:

- ✓ COLLEGAMENTO DEL PUNTO DI RICARICA DOMESTICO ALL'UTENZA DOMESTICA.
- ✓ COLLEGAMENTO DEL PUNTO DI RICARICA DOMESTICO ALL'UTENZA CONDOMINIALE.
- ✓ APERTURA UTENZA SPECIFICA (ARTICOLO 5.2 TIC).

✓ <u>IL SUPERAMENTO DELLA PROGRESSIVITA' E LA TARIFFA FISSA DI DISTRIBUZIONE</u> DOVREBBERO FAVORIRE LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLA RICARICA DOMESTICA.

27-29 SETTEMBRE Palazzo Lombardia, Milano

L'ALLACCIO ALL'UTENZA CONDOMINIALE



LA DELIBERA 894/2017 HA STABILITO LA **POSSIBILITA' DI COLLEGARE I BOX E GARAGE ALL'UTENZA CONDOMINIALE.** IL RIPARTO SPESE E' FATTO SULLA BASE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 1123 DEL CODICE CIVILE E NON SI DEVE CONFIGURARE UNA ATTIVITA' DI VENDITA DI ENERGIA VERSO I CONDOMINI CON CONSEGUENTE FATTURAZIONE.

- ✓ L'ARTICOLO 1123 STABILISCE CHE PER LE COSE DESTINATE A SERVIRE I CONDOMINI IN MANIERA DIVERSA LE **SPESE SONO RIPARTITE IN PROPORZIONE DELL'USO CHE CIASCUNO PUO' FARNE**. SARA' IL REGOLAMENTO A STABILIRE LA ALLOCAZIONE
- ✓ E' COMUNQUE SOLUZIONE POSSIBILE CHE I <u>COSTI AGGIUNTIVI DI ENERGIA CAUSATI DALLA CONNESSIONE DEL BOX SIANO CONTABILIZZATI CON APPOSITO SUBCONTATORE AI BOX E GARAGES E RIBALTATI INTEGRALMENTE SUL SINGOLO PROPRIETARIO DEI BOX PURCHE' NON VI SIA UN MARGINE DEL CONDOMINIO CHE PORTEREBBE A UNA VENDITA E A FATTURAZIONE.
 </u>



• L'ENERGIA PRODOTTA IN SITO E AUTOCONSUMATA DALL'OPERATORE DELLA COLONNINA, SENZA PASSARE PER LA RETE DI DISTRIBUZIONE, GODE DEI VANTAGGI DELL'AUTOCONSUMO E QUINDI <u>DELL'ESENZIONE DAGLI ONERI DI RETE E DI SISTEMA E POTRA' GARANTIRE UN APPROVVIGIONAMENTO QUINDI PIU' CONVENIENTE AL CLIENTE FINALE</u>.

• CRITERI DI PRIORITA' PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI SARANNO STABILITI DAL NUOVO DECRETO INCENTIVANTE PER GLI IMPIANTI CHE ALIMENTANO COLONNINE DI RICARICA.



PERCHE' GLI OPERATORI DELLE COLONNINE POTRANNO TRARRE GIOVAMENTO DALL'APERTURA DEL MERCATO DEI SERVIZI DI RETE



- IL D.LGS 257/2016 STABILISCE CHE L'OPERATORE DEL PUNTO DI RICARICA, OVE POSSIBILE E RAGIONEVOLE DA UN PUNTO DI VISTA ECONOMICO, SI AVVALE DI SISTEMI DI MISURAZIONE INTELLIGENTI PER CONTRIBUIRE STABILITA' RETI.
- TERNA PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEI SERVIZI DI RETE NEL PROGETTO PILOTA UVAM HA PREVISTO LA POSSIBILITA' DI AGGREGARE ANCHE SISTEMI DI ACCUMULO FUNZIONALI ALLA MOBILITA' ELETTRICA.
- L'OPERATORE DEL SERVIZIO DI RICARICA POTRA' RICAVARE UN REDDITO DAL METTERE A DISPOSIZIONE DELL'AGGREGATORE GLI ACCUMULI PER I SERVIZI DI RETE.

27-29 SETTEMBRE Palazzo Lombardia, Milano

QUALCHE PROPOSTA



 GARANTIRE ANCHE PER I PUNTI DI RICARICA PER LA MOBILITA' ELETTRICA IL DIRITTO DEI CONDOMINI DI INSTALLARE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALIANCHE IN DEROGA A ARTICOLO 1102 CODICE CIVILE.

 MEGLIO QUALIFICARE LE LIMITAZIONI CHE POSSONO ESSERE STABILITE DAI COMUNI PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER EVITARE CHE SIA MINATO IL PRINCIPIO DI ACCESSO APERTO E CHE I COMUNI NEGHINO INGIUSTIFICATAMENTE SPAZI PUBBLICI.

CHIARIRE I REQUISITI PER GLI STRUMENTI DI MISURA CON MASSIMA SEMPLIFICAZIONE.

